

Industrial S.p.A.
società per azioni
con sede legale in Via Caduti del Lavoro snc, Pioltello (MI)
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 03962030619
R.E.A. MI - 2051443

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022»

ISIN IT0005125171

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021»

ISIN IT0005125163

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2020»

ISIN IT0005125205

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive
modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	4
3.	FATTORI DI RISCHIO	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	13
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16
6.	PRINCIPALI SOCI/AZIONISTI.....	17
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	18
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	19
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	39
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	40
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	47
ALLEGATO I – Bilancio consolidato pro forma dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione		48

1. DEFINIZIONI

I termini indicati con lettera maiuscola nel presente documento avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (*Informazioni relative alle Obbligazioni*).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Industrial S.p.A., con sede in con sede in Via Caduti del Lavoro snc, Pioltello (MI), in qualità di emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Industrial S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai relativi Sottoscrittori.

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d’interesse tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente al settore di attività in cui opera nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare, mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo della propria ordinaria attività d'impresa, gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

3.1.2 Rischi connessi alla presenza internazionale dell'Emittente e del Gruppo

La presenza internazionale del Gruppo, nonché la strategia indirizzata ad un'ulteriore espansione all'estero potrebbero esporre l'Emittente ed il Gruppo a rischi di varia natura, derivanti, a titolo esemplificativo, da mutamenti del quadro normativo locale, della situazione politica, economica e sociale e da eventi straordinari attualmente non prevedibili.

La probabilità che tali eventi si verifichino varia da paese a paese ed è di difficile previsione; tuttavia uno o più di tali eventi potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

3.1.3 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, leasing finanziari, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato pro-forma approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 35.493 migliaia così suddiviso:

Voce (Euro/000)	31/12/2014	31/12/2013
A Denaro e valori in cassa	60	81
B Altre disponibilità liquide	1.830	614
C Titoli detenuti per negoziazione	163	83
D Liquidità (A+B+C)	2.053	778
E Crediti finanziari correnti	10.098	1.525
F Debiti bancari correnti	(15.766)	(7.460)
G Quota corrente di finanziamenti bancari ed istituti finanziatori	(2.339)	(3.198)
H Altri debiti finanziari correnti	(16.711)	(10.415)
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	(34.826)	(21.073)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)	(22.675)	(18.770)

K	Debiti vs banche ed istituti finanziatori non correnti	(12.284)	(11.892)
L	Obbligazioni emesse	0	0
M	Altri debiti finanziari non correnti	(534)	(817)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	(12.818)	(12.709)
O	Indebitamento finanziario netto (J+N)	(35.493)	(31.479)

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2014 l'impegno per indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale consolidata pro-forma dell'Emittente è pari ad Euro 47.634 migliaia.

Le Società del Gruppo mitigano il rischio derivante dall'indebitamento a tasso variabile relativo ai due finanziamenti a medio lungo termine in essere mediante l'utilizzo di strumenti derivati, uno con capofila Banca IMI SpA ed uno con Banca Popolare di Milano Società Cooperativa arl.

Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni di copertura:

Controparte	Tipologia	Valore Nozionale €000 31.12.2014	Data di sottoscrizione	Data di scadenza	Mark to Market €000 31.12.2014
BANCA IMI	IRS	7.900	30-apr-13	30-apr-19	(135)
BPM	IRS	2.049	21-gen-14	30-dic-16	(12)
Totale		9.949			(147)

Tenuto conto delle politiche attive di monitoraggio del rischio di tasso, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse non dovrebbe avere conseguenze particolarmente negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.5 Rischi connessi al tasso di cambio

L'elevata volatilità del cambio Euro/Dollaro rende le società del Gruppo esposte al rischio di cambio, soprattutto per ciò che concerne l'acquisto delle materie prime.

Tuttavia, attraverso una contrattualistica che prevede prezzi di acquisto ad un cambio prefissato e contratti di finanza derivata che le società del Gruppo interessate hanno in essere, si ritiene che tali rischi siano adeguatamente stati coperti.

Pertanto, considerata anche che i volumi di acquisto di materie prime in valuta estera rappresentano una percentuale molto bassa sul totale degli acquisti, alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.6 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è parte di alcun procedimento giudiziario civile.

3.1.7 Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nella realizzazione della propria strategia industriale

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stessa.

3.1.8 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Il successo dell'Emittente non dipende in misura significativa da figure chiave cui possa attribuirsi, a giudizio dell'Emittente, un ruolo determinante per lo sviluppo dell'Emittente.

Le deleghe operative relative all'Emittente e alle Società del Gruppo sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

3.1.9 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono stati formalizzati contratti di locazione da parte delle Società del Gruppo, necessari al normale svolgimento dell'attività e relativi alla locazione degli immobili strumentali, con controparte la consociata PMImmobiliare Srl (Real Estate del Gruppo SE.R.I.).

In riferimento ai contratti di locazione in essere non sussistono rischi diversi da quelli ordinari collegati a contratti di locazione.

3.1.10 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni.

L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione.

I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo.

Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.11 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, le società del Gruppo hanno adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"). Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente e dalle società del Gruppo finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi.

3.1.12 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dalla vendita di prodotti e servizi da parte delle Società del Gruppo.

Alla data del 31 dicembre 2014, l'Emittente aveva un monte crediti commerciali consolidato pari a Euro 56.992 migliaia.

L'Emittente e le Società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato in relazione all'attuale crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all'aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio.

Tuttavia l'Emittente ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate.

3.1.13 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza.

La liquidità dell'Emittente o potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

La gestione finanziaria è centralizzata allo scopo di ottimizzare il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare la gestione centralizzata dei flussi finanziari nel Gruppo attraverso un sistema di cash pooling consente di allocare i fondi disponibili a livello di Gruppo secondo le necessità che di volta in volta si manifestano tra le singole Società.

Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari e di società di factoring.

Attraverso i rapporti che l'Emittente intrattiene con i principali Istituti di Credito Italiani e Internazionali vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato.

3.1.14 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 31 dicembre 2014 da bilancio consolidato pro forma era passivo per Euro 24.480 migliaia, come di sotto rappresentato in €/000:

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013
Depositi bancari	1.756	614
Denaro e altri valori in cassa	134	81
Disponibilità liquide	1.890	695
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	(15.766)	(7.585)
Quota a breve di finanziamenti	(2.339)	(3.198)
Debiti finanziari a breve termine	(18.105)	(10.783)
Indebitamento bancario netto a breve	(16.215)	(10.088)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	(12.284)	(11.767)
Indebitamento bancario netto	(28.499)	(21.855)

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che il finanziamento con capofila Banca IMI SpA ha clausole di *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora l'Emittente fosse inadempiente ad obbligazioni derivanti da altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettasse i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operasse tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2014 i *covenant* finanziari risultano rispettati.

3.1.15 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata sui propri business di riferimento.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.16 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificassero eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente. Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.2 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente opera attraverso un portafoglio di marchi registrati nei paesi e per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia, non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Tali diritti di proprietà intellettuale e industriale, inoltre, potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo all'Emittente, poiché aziende terze potrebbero sviluppare autonomamente prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali o processi produttivi simili e i marchi dei concorrenti potrebbero avere o assumere in futuro una maggiore forza attrattiva presso il pubblico di quelli del Gruppo. Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.2.3 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

Le attività dell'Emittente e delle società del Gruppo nei diversi Paesi in cui operano sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente e del Gruppo nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stesso ed il Gruppo.

3.2.4 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.3 Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Obbligazioni

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.3.4 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione il *rating* dell'Emittente è pari a BB/stabile secondo CRIF Rating Agency ed è stato assegnato all'Emittente in data 27 maggio 2015 ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente a cui si rinvia per maggiori informazioni in merito.

CRIF Rating Agency emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 23 dicembre 2011, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal rating assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della

raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Inoltre l'eventuale abbassamento del rating potrebbe portare alla riduzione del prezzo dei Titoli sul mercato secondario.

Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di CRIF Rating Agency e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Portatore.

3.3.6 Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

3.3.7 Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d'interesse tra l'Emittente e ciascuno dei sottoscrittori.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Industrial S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 03962030619.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Industrial S.p.A. è stata costituita in data 14 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.


4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via Caduti del Lavoro snc, Pioltello (MI).

4.5 Descrizione dell'Emittente

La società Industrial SpA nasce dalla riorganizzazione delle società del ramo industriale del Gruppo, che gestisce le partecipazioni nelle società industriali, attraverso le due *subholding* Seri Industrial SpA ed Iniziative Industriali SpA.



SERI Industrial gestisce le partecipazioni nelle aziende operanti nella filiera degli accumulatori elettrici.

Iniziative Industriali gestisce le partecipazioni nella azienda che stampa i raccordi e tubi per il mercato termo / idro sanitario e le partecipazioni nelle aziende che producono supporti in fibra di vetro/carbonio e cellulosa.

In generale la *holding* controlla e gestisce i tre differenti settori di attività industriali del Gruppo:

1. accumulatori elettrici
2. stampaggio e riciclo materie plastiche
3. supporti in fibra di vetro/carbonio e cellulosa

Il modello di Governance della Società Industrial SpA prevede la presenza di un Amministratore Unico; tale carica è ricoperta dall'Ing Civitillo Vittorio, nominato con atto del 3 marzo 2015.

Il Collegio Sindacale è stato nominato con atto 3 marzo 2015 ed è composto da:

- Bloisi Luciano (Presidente)
- Bernardo Vincenzo (Sindaco Effettivo)
- Pacelli Antonello (Sindaco Effettivo)

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

L'Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio consolidato pro forma approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio consolidato pro forma chiuso al 31 dicembre 2014, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 3 marzo 2015 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017.

Il revisore esterno PricewaterhouseCoopers SpA ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio consolidato pro forma chiuso al 31 dicembre 2014.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31 dicembre 2014, data di chiusura dell'ultimo bilancio consolidato pro-forma, il capitale sociale ammontava ad Euro 10.000 e la riserve disponibili di pertinenza del Gruppo risultavano pari ad Euro 51.359.065.

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 25.300.000,00 è diviso in tre (3) tranches rispettivamente denominate "INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015-2022" (ISIN IT0005125171), "INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015-2021" (ISIN IT0005125163) ed "INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015-2020" (ISIN IT0005125205), ciascuna delle quali è rispettivamente costituita da (i) numero 375 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 cadauno; (ii) numero 71 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 cadauno e (iii) numero 60 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 cadauno (rispettivamente i "**Titoli A**", i "**Titoli B**" ed i "**Titoli C**") in taglio non frazionabile, salva la facoltà dell'Emittente, entro il 31 dicembre 2015, senza alcuna autorizzazione da parte dei Portatori dei Titoli o di terzi di emettere, in una o più tranches, ulteriori titoli aventi le medesime caratteristiche dei Titoli A e/o Titoli B e/o Titoli C – a scelta dell'Emittente- e soggetti alle previsioni del Regolamento del Prestito (di seguito, rispettivamente, i "**Nuovi Titoli A**", i "**Nuovi Titoli B**" ed i "**Nuovi Titoli C**" e congiuntamente i "**Nuovi Titoli**") aumentando, in tal modo, il valore nominale del Prestito fino ad un massimo complessivo di ulteriori Euro 24.700.000,00 ("**Limite Complessivo**"), e quindi per un massimo complessivo di Euro 50.000.000,00, sempreché, fermo restando il Limite Complessivo, (i) il valore nominale dei Nuovi Titoli A non superi Euro 16.250.000,00; (ii) il valore nominale dei Nuovi Titoli B non superi Euro 24.700.000,00 e (iii) il valore nominale dei Nuovi Titoli C non superi Euro 24.700.000,00.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per finanziare i programmi di crescita del Gruppo, attraverso acquisizioni di aziende di respiro internazionale, al fine di fortificare la presenza del Gruppo sul mercato estero.

4.10 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Il Gruppo

Il Gruppo Industrial (di seguito anche il “Gruppo”) nasce dalla riorganizzazione delle società del ramo industriale del Gruppo SE.R.I. effettuata nel corso del 2014, in base al quale le società non rientranti nella filiera degli accumulatori elettrici sono state trasferite alla holding di partecipazioni Iniziative Industriali SpA, con il successivo ingresso nella compagine azionaria della Iniziative Industriali SpA di IMI Fondi Chiusi Sgr SpA in data 1 agosto 2014, lasciando le società della filiera batterie sotto la Seri Industrial SpA, nella cui compagine azionaria è presente IMI Fondi chiusi Sgr SpA dal 2012.

A completamento del processo di riorganizzazione, l’Emittente sarà al vertice di un gruppo di imprese, il “Gruppo”, di seguito rappresentato:



Il Gruppo svolge le seguenti attività:

SERI Industrial SpA è attiva nell’intera filiera degli accumulatori elettrici:

- progettazione e costruzione di impianti completi o parte di essi per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste effettuata dai c.d. “smelters” (linea di business “Progettazione e costruzione impianti”) – SERI Plant Division Srl;
- produzione di polimero di polipropilene rigenerato da batterie esauste (linea di business “Recupero e riciclaggio di materiale plastico”) – SERI Plast Srl;
- produzione di cassette e componenti in plastica delle batterie (linea di business “Stampaggio di materiali plastici”) – Industrie Composizione Stampati Srl;
- produzione di batterie automotive – trazione e stazionario e batterie al litio (linea di business “Accumulatori elettrici”) – FIB Srl.

Iniziative Industriali SpA è attiva nei settori di diversificazione del Gruppo:

- produzione di tubi e raccordi per il settore termo/idro sanitario (linea di business “Tubi e raccordi termo/idro sanitario”) – Coes Company Srl;
- produzione di carte speciali per l’industria (linea di business “Carte speciali”) – Omniafibre Srl;
- produzione di tessuti in fibra di vetro e carbonio (linea di business “Supporti in fibra di vetro”) – Glass Industries Srl.

6. PRINCIPALI SOCI/AZIONISTI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Alla data del presente Documento di Ammissione l'azionista unico dell'Emittente è SE.R.I. SpA.

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio consolidato pro-forma approvato, insieme alla relativa certificazione, riportato nell'Allegato I (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022»
DI NOMINALI EURO 18.750.000,00
CODICE ISIN IT0005125171

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021»
DI NOMINALI EURO 3.550.000,00
CODICE ISIN IT0005125163

E

«INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2020»
DI NOMINALI EURO 3.000.000,00
CODICE ISIN IT0005125205

Industrial S.p.A.
società per azioni
con sede legale in Via Caduti del Lavoro snc, Pioltello (MI)
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 03962030619
R.E.A. MI - 2051443

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS .

“**Agente per il Calcolo**” indica BNP Paribas Securities Services con sede legale in Via Ansperto 5, 20123 Milano, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e dal Presidente del Collegio Sindacale.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cambio di Controllo**” ha il significato attribuito all’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) (i).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PwC).

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il Giorno Lavorativo che cade 10 Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione di ciascun Consolidato (che non dovrà essere successiva al 15 luglio di ogni anno), a partire dalla data di approvazione del Consolidato relativo al 2015 (che non dovrà essere successiva al 15 luglio 2016), fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 7 agosto ed il 7 febbraio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” indica, a seconda del caso, la Data di Scadenza A, la Data di Scadenza B o la Data di Scadenza C.

“**Data di Scadenza A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Scadenza B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Scadenza C**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“**Emittente**” indica Industrial S.p.A., con sede in con sede legale in Via Caduti del Lavoro snc, Pioltello (MI), capitale sociale pari ad Euro 2.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 03962030619, R.E.A. MI - 2051443.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività

dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni nascenti dal Prestito.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*), paragrafo (vii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un'ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica (i) la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (vii) ovvero (ii) la violazione, ad una medesima Data di Calcolo, del valore dei due Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (vii).

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l'Indebitamento Esistente maggiorato sino ad un massimo di Euro 135.000.000 (centotrentacinquemilioni/00).

“**Indebitamento Esistente**” indica la PFN risultante dal Consolidato dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 45.591 migliaia oltre all'Indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione, al lordo dei crediti finanziari verso la controllante.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi

incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Iniziative Industriali**” si intende Iniziative Industriali S.p.A. con sede in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete snc, capitale sociale Euro 5.000.000, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Di Caserta n° 03967480611.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino (i) il Cambio di Controllo ovvero (ii) una riduzione del perimetro delle società incluse nel Consolidato chiuso al 31 dicembre 2014):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell’Emittente; a tali fini per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni dell’Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Consolidato approvato antecedentemente alla relativa operazione;
- (v) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all’oggetto sociale dell’Emittente, nei limiti dei Parametri Finanziari e dell’Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Consolidato: “Capitale sociale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserve di Rivalutazione”, “Riserva legale”, “Riserva statutaria”, “Altre Riserve – distintamente indicate”, “Utili (perdite) portati a nuovo”, l’“Utile (Perdita) del Periodo” e versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D8 debiti rappresentati da titoli di credito;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) D14 altri debiti limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa).

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 7 febbraio 2016.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Seri**” si intende Seri S.p.A. con sede in Piedimonte Matese (CE) Via V. Di Matteo, 14, capitale sociale Euro 99.000.000, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n° 02538200615.

“**Seri Industrial**” si intende Seri Industrial S.p.A., con sede in in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete snc, capitale sociale Euro 65.000.000, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n° 03752790612.

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente <http://www.serispa.it>.

“**Soci di Riferimento**” si intendono congiuntamente Civitillo Vittorio, nato a Piedimonte Matese (CE), il 7 settembre 1971, residente in Piedimonte Matese, via Vecchia per Alife, 14 c.f. CVTVTR71P07G596R, e Civitillo Andrea nato a Piedimonte Matese, il 13 novembre 1975, residente in via Vecchia per Alife, 14, c.f. CVTNDR75S13G596G.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” indica congiuntamente i Titoli A i Titoli B ed i Titoli C.

“**Titoli A**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Titoli B**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Titoli C**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente e/ alle altre società del Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare o rifinanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e/o alle altre società del Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari da parte dell’Emittente (il “**Prestito**”).

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 25.300.000 (venticinquemilionitrecentomila/00) è diviso in tre tranches rispettivamente denominate «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2022 (ISIN IT0005125171)», «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2021 (ISIN IT0005125163)» ed «INDUSTRIAL S.P.A. – 5,30% 2015- 2020 (ISIN IT0005125205)», ciascuna delle quali è rispettivamente costituita da (i) n. 375 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauno; (ii) n. 71 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauno e (iii) n. 60 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000 (cinquantamila/00) cadauno (ciascuno il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (rispettivamente i “**Titoli A**”, i “**Titoli B**” ed i “**Titoli C**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascuno dei Titoli è emesso al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso il 7 agosto 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito ha la seguente durata: (i) sino al 7 agosto 2022, con riferimento ai Titoli A (la “**Data di Scadenza A**”); (ii) sino al 7 agosto 2021 con riferimento ai Titoli B (la “**Data di Scadenza B**”) e (iii) sino al 7 agosto 2020 con riferimento ai Titoli C (la “**Data di Scadenza C**”).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari al:

- (i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 5,30% (cinque virgola trenta per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0.5% (zerovirgolacinque per cento);
- (iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (vii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

L’Emittente renderà disponibile, mediante pubblicazione sul Sito Internet, ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito un’Attestazione di Conformità contenente, tra l’altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la relativa Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla relativa Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire:

- (i) quanto ai Titoli A, dalla Data di Pagamento che cade il 7 febbraio 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza A (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A;
- (ii) quanto ai Titoli B, dalla Data di Pagamento che cade il 7 febbraio 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza B (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato B; e
- (iii) quanto ai Titoli C, dalla Data di Pagamento che cade il 7 febbraio 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza C (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato C.

Qualora la relativa Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale (i) la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale di Seri detenute, direttamente o indirettamente, dai Soci di Riferimento risulti inferiore al 99% e/o (ii) la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente detenute alla Data di Emissione, direttamente o indirettamente, da Seri risulti inferiore al 100%, ad eccezione delle ipotesi di successivi aumenti di capitale riservati a terzi investitori istituzionali che non potranno, in nessun caso, comportare una riduzione al di sotto della soglia del 70% della partecipazione detenuta da Seri nel capitale sociale dell’Emittente e/o (iii) la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale di Seri Industrial e/o Iniziative Industriali detenute, direttamente od indirettamente, dall’Emittente risulti inferiore al 51%.
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*) diverso dall’obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall’Articolo 11 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (vii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari.
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell’Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l’Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza, ritenuta soddisfacente da parte degli Obbligazionisti, che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell’Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di

risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo purché (i) tali provvedimenti non siano rinunciati o revocati entro 180 giorni dalla relativa emissione ed (ii) abbiano ad oggetto importi superiori ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli (purché, nel caso delle iscrizioni e trascrizioni esse non siano rinunciate o revocate entro 180 giorni dalla relativa iscrizione o trascrizione), il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
 - (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.

- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Cessazione dell'Attività:** la cessazione integrale o parziale dell'attività svolta dall'Emittente o da altre società del Gruppo per effetto della revoca o del mancato rinnovo di autorizzazioni e licenze;
- (xv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC industrial1@legalmail.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro (sicché il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato pari passu e pro rata) e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi evento che possa determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;

- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di disposizione di Beni, di acquisizione, fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno:
 - indicazione della Posizione Finanziaria Netta consolidata;
 - indicazione del fatturato mensile e quello progressivo da inizio di ciascun anno nonché il relativo confronto con quanto previsto nel budget consolidato;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget ed al piano industriale;
 - b) entro il 15 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e delle altre società del Gruppo contenente:
 - bilancio individuale e consolidato dell'Emittente al 30 giugno;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al budget;
- (vi) rendere disponibili, attraverso il Sito Internet, ai Portatori dei Titoli ed al Rappresentante Comune ove nominato, annualmente, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
 - Bilancio e Consolidato, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio e Consolidato; e
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio ed al Consolidato;
 - l'aggiornamento del business plan.
- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i “**Parametri Finanziari**”):

$$PFN/PN \leq 2$$

$$PFN/EBITDA \leq 3,5$$

Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (*Interessi*);

- (viii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (x) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xi) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo per importi superiori ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xix) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xx) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

- (xxii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxiii) rendere disponibile l'Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente Articolo 7 (*Interessi*);
- (xxiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento, nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento;
- (xxv) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal Prestito, che alcuna società del Gruppo assuma obblighi (o gravami) che:
 - (i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (ii) non permettano alla società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (iii) non permettano alla società del Gruppo di trasferire i suoi Beni all'Emittente;
- (xxvi) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, *assets* od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);
- (xxvii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxviii) astenersi dal e fare in modo che le altre società del Gruppo si astengano dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente ovvero del 50% dell'utile consolidato del Gruppo a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato dei Titoli esistenti alla data di emissione;
- (xxix) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente al manager in posizione chiave alla data odierna, con particolare riferimento a Civitillo Vittorio, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza del profilo manageriale sostituito;
- (xxx) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita, anche concedendo finanziamenti alle proprie società controllate ma rimanendo escluso, comunque, il finanziamento alle società controllanti e collegate ad esse, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun Indebitamento Finanziario (ivi incluso quello verso Unicredit);

12. Parametri Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) mediante l'Attestazione di Conformità, ai sensi del precedente Articolo 7 (*Interessi*).

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente

stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o gli Obbligazionisti (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7 (*Interessi*), mentre un possibile Evento di Violazione dei Parametri Finanziari verrà considerato come esistente alla data del lodo che ne accerti la sussistenza.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli ed avverranno *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti i Titoli (i.e. Titoli A, Titoli B e Titoli C).

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'amministratore unico dell'Emittente con determina del 29 luglio 2015, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 4 agosto 2015.

16. Emissione di Nuovi Titoli

Entro il 31 luglio 2016, l'Emittente ha la facoltà, senza alcuna autorizzazione da parte dei Portatori dei Titoli o di terzi di emettere, in una o più *tranches*, ulteriori titoli aventi le medesime caratteristiche

dei Titoli A, dei Titoli B e/o dei Titoli C – a scelta dell’Emittente- e soggetti alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito, rispettivamente, i “**Nuovi Titoli A**”, i “**Nuovi Titoli B**” ed i “**Nuovi Titoli C**” e congiuntamente i “**Nuovi Titoli**”), aumentando, in tal modo, il valore nominale del Prestito fino ad un massimo complessivo di ulteriori Euro 24.700.000 (ventiquattromilionisettecentomila/00) (“**Limite Complessivo**”), sempreché, fermo restando il Limite Complessivo, (i) il valore nominale dei Nuovi Titoli A non superi Euro 16.250.000 (sedecimilioniduecentocinquantamila/00); (ii) il valore nominale dei Nuovi Titoli B non superi Euro 24.700.000 (ventiquattromilionisettecentomila/00) e (iii) il valore nominale dei Nuovi Titoli C non superi Euro 24.700.000 (ventiquattromilionisettecentomila/00). Resta inteso che i Nuovi Titoli saranno a tutti gli effetti fungibili con i Titoli già emessi e in circolazione e formeranno con essi un’unica serie e dovranno essere emessi con modalità tali da permettere tale fungibilità.

Il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell’eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni ovvero al valore che l’Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno, tenendo conto che lo stesso dovrà permettere la piena fungibilità degli stessi.

L’Emittente provvederà, di volta in volta, a comunicare ai Portatori dei Titoli le emissioni di Nuovi Titoli.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Titoli si intende riferito anche ai Nuovi Titoli.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all’Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo

Le funzioni dell’agente di calcolo saranno svolte dall’Emittente. L’eventuale mutamento dell’agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo www.serispa.it, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI RIENTRO TITOLI A

			Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
			-50.000,00	
07/02/2016	0	0,000%	-50.000,00	
07/08/2016	0	0,000%	-50.000,00	
07/02/2017	0	0,000%	-50.000,00	
07/08/2017	0	0,000%	-50.000,00	
07/02/2018	1	6,670%	-46.665,00	-3.335,00
07/08/2018	2	13,340%	-43.330,00	-3.335,00
07/02/2019	3	20,010%	-39.995,00	-3.335,00
07/08/2019	4	26,680%	-36.660,00	-3.335,00
07/02/2020	5	33,350%	-33.325,00	-3.335,00
07/08/2020	6	40,020%	-29.990,00	-3.335,00
07/02/2021	7	50,580%	-24.710,00	-5.280,00
07/08/2021	8	61,140%	-19.430,00	-5.280,00
07/02/2022	9	80,570%	-9.715,00	-9.715,00
07/08/2022	10	100,000%	-0,00	-9.715,00

ALLEGATO B
PIANO DI RIENTRO TITOLI B

Data	Numero Rata Capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Piano di ammortamento singola Obbligazione	
			Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
			--50.000,00	
07/02/2016	0	0,000%	--50.000,00
07/08/2016	0	0,000%	--50.000,00
07/02/2017	0	0,000%	--50.000,00
07/08/2017	0	0,000%	--50.000,00
07/02/2018	1	5,710%	--47.145,002.855,00
07/08/2018	2	11,420%	--44.290,002.855,00
07/02/2019	3	17,130%	--41.435,002.855,00
07/08/2019	4	22,840%	--38.580,002.855,00
07/02/2020	5	35,700%	--32.150,006.430,00
07/08/2020	6	48,560%	--25.720,006.430,00
07/02/2021	7	74,280%	--12.860,00	--12.860,00
07/08/2021	8	100,000%	-----0,00	--12.860,00

¶

¶

ALLEGATO C
PIANO DI RIENTRO TITOLI C

			Piano-di-ammortamento- singola-Obbligazione	
Data	Numero- Rata- Capitale	%-di- rimborso- quota- capitale- cumulata	Valore- Nominale- Residuo- singola- Obbligazione	Rimborso- quota- capitale- singola- Obbligazione
			50.000,00	
07/02/2016	0	0,000%	50.000,00
07/08/2016	0	0,000%	50.000,00
07/02/2017	0	0,000%	50.000,00
07/08/2017	0	0,000%	50.000,00
07/02/2018	1	5,710%	47.145,002.855,00
07/08/2018	2	11,420%	44.290,002.855,00
07/02/2019	3	29,990%	35.005,009.285,00
07/08/2019	4	48,560%	25.720,009.285,00
07/02/2020	5	74,280%	12.860,0012.860,00
07/08/2020	6	100,000%12.860,00

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle delle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D. lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "Decreto 239").

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni") concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una

autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli

realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non

oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una

convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che

modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

10.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

**Bilancio consolidato pro forma dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e
relativa certificazione**